

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO
MOTIVI AGGIUNTI AL RICORSO N. 2902/09

Contro

- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA** (da ora MIUR), nella persona del Ministro pro-tempore in carica;
- **MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**, nella persona del Ministro pro-tempore in carica;
- **CONSIGLIO DEI MINISTRI**, nella persona del Presidente pro-tempore in carica

per l'annullamento- previa sospensione

della circolare ministeriale (da ora CM) 38 del 02/04/2009 con la quale il Capo Dipartimento dell'Istruzione presso il Miur ha dettato istruzioni ai Direttori degli Uffici Scolastici Regionali per la determinazione dell'organico di diritto relativo all'a.s. 2009/2010 ed ha loro inviato uno "schema di Decreto Interministeriale" nonchè di tutti agli atti applicativi non conosciuti nonchè di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, ancorchè incognito e non comunicato e

previa declaratoria di nullità

di detto schema di D.I.

FATTO

I ricorrenti sono docenti di I ciclo di scuola e genitori degli stessi ordini e gradi di scuola ed hanno già proposto ricorso avverso la C.M. n. 4 del 2009 con cui il MIUR avviò l'attuazione dell'art. 64 DL n. 133/08 e dell'art. 4 del D.L. 137/08, pur in mancanza dei necessari atti propedeutici che detta normativa richiedeva; con detta C.M. il MIUR impartiva istruzioni per le iscrizioni per l'a.s. 2009/2010, proponendo per la scuola primaria tre ipotesi di tempo scuola.

Stante la palese illegittimità di detta CM, i genitori non ne hanno tenuto conto e all'atto dell'iscrizione hanno richiesto il modello didattico ritenuto più idoneo.

Il MIUR però non ha considerato le esigenze espresse dai genitori ed ora ha diramato l'impugnata CM con cui impartisce istruzioni per la determinazione degli organici, che prescindono da tali esigenze; a tale CM è allegato uno schema di D.I. con l'indicazione degli organici nazionali e la ripartizione degli organici a livello regionale; peraltro lo schema non solo non è sottoscritto dai Ministri competenti e non ha nè data nè numero di protocollo, ma in premessa richiama il Regolamento attuativo degli artt. 64 D.L. n. 112/2008 ed art. 4 D.L. n. 139/2008 senza alcun riferimento puntuale perchè a tutt'oggi non è stato emanato; a tutto ciò si deve aggiungere che a tutt'oggi non risulta nemmeno adottato il piano programmatico che in base all'art. 64 D.L. n. 133/08 sarebbe dovuto essere l'atto di base di tutto il riordino.

DIRITTO

Gli impugnati atti sono illegittimi per i seguenti

MOTIVI AGGIUNTI

1. NULLITA' DELLO SCHEMA DI D.I. PER DIFETTO DEI REQUISITI ESSENZIALI. ILLEGITTIMITA' DERIVATA.

La CM si riferisce ad uno schema di D.I. che però è assolutamente nullo essendo privo di tutti gli elementi essenziali; non solo nella premessa risulta ancora inesistente il regolamento previsto dall'art. 64 DL n. 112/08, ma lo schema di D.I. non è sottoscritto, non ha data nè numero di protocollo.

E' soltanto un documento preparatorio, sotto il profilo giuridico assolutamente privo di alcuna efficacia e come tale deve esserne dichiarata la nullità.

Per illegittimità derivata sono pure illegittimi tutti gli atti impugnati.

2. VIOLAZIONE DELL'ART. 22, COMMA 2 L. 448/01 ED ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA. ILLEGITTIMITA' DERIVATA.

L'art. 22, comma 2 della L. n. 448/01, tutt'ora vigente, stabilisce che il D.I. per la determinazione degli organici debba essere emanato "previo parere delle Commissioni parlamentari competenti".

Il MIUR ha però diramato l'impugnata CM con le istruzioni per dare applicazione allo schema di D.I. che non solo allo stato è inesistente, ma che non è stato esaminato nemmeno dalle competenti commissioni parlamentari.

In sostanza manca il concerto con il Ministro dell'Economia, mancano i pareri delle Commissioni parlamentari, manca il regolamento che ne è il presupposto necessario; l'impugnata CM è un atto privo di alcun fondamento giuridico e del tutto arbitrario.

Per illegittimità derivata sono pure illegittimi tutti gli atti impugnati.

3. VIOLAZIONE ED ERRONEA APPLICAZIONE DELL'ART. 4 D.L. N. 137/08 ED ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA, PER ILLOGICITA' E DEI PRESUPPOSTI. ILLEGITTIMITA' DERIVATA.

L'art. 4 del DL n. 137/08 prevede esplicitamente "nei regolamenti si tiene comunque conto delle esigenze, correlate alla domanda delle famiglie, di una più ampia articolazione del tempo-scuola".

Con la precedente CM n. 4/09 il MIUR aveva richiesto alle famiglie l'indicazione delle preferenze sul tempo scuola; come risulta dalla stampa gran parte delle famiglie ha indicato il tempo-pieno o in subordine il tempo lungo.

L'impugnata CM e lo schema di DI prescindono però del tutto da tali indicazioni che sono state del tutto disattese.

Di conseguenza non solo il MIUR ha palesemente disatteso la citata norma del DL, ma ha disatteso le proprie precedenti indicazioni, predisponendo uno schema di dotazioni organiche fondate su valutazioni del tutto arbitrarie.

Per illegittimità derivata sono pure illegittimi tutti gli atti impugnati.

4. VIOLAZIONE ED ERRONEA APPLICAZIONE DELL'ART. 22 L. 28/12/2001 N. 448 NONCHE' ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA, DI MOTIVAZIONE ED ILLOGICITA'. ILLEGITTIMITA' DERIVATA.

La determinazione degli organici come ha precisato la nota sentenza della Corte Costituzionale n. 13/04 per la parte concernente la ripartizione nell'ambito regionale, è articolata su diversi livelli: livello nazionale, livello regionale, livello provinciale e di istituto.

La prima fase del procedimento riguarda la definizione della consistenza complessiva delle dotazioni organiche da determinare a livello nazionale, in base alle disposizioni vigenti. La legge finanziaria 2002 (L. 28 dicembre 2001, n. 448) all'art. 22 -*Disposizioni in materia di organizzazione scolastica* - comma 1, recitava: *"Nel quadro della piena valorizzazione dell'autonomia e di una migliore qualificazione dei servizi scolastici, le dotazioni organiche del personale docente delle istituzioni scolastiche autonome sono costituite sulla base del numero degli alunni iscritti, delle caratteristiche e delle entità orarie dei curricoli obbligatori relativi ad ogni ordine e grado di scuola, nonché nel rispetto di criteri e di priorità che tengano conto della specificità dei diversi contesti territoriali, delle condizioni di funzionamento delle singole istituzioni e della necessità di garantire interventi a sostegno degli alunni in particolari situazioni, con particolare attenzione alle aree delle zone montane e delle isole minori."*

La legge Finanziaria 2009, per quel che concerne le modalità di determinazione degli organici di diritto al livello nazionale per il prossimo a.s. 2009/10, nulla dice di diverso rispetto alla citata disciplina, che, pertanto, deve essere ritenuta tutt'ora vigente.

La seconda fase del procedimento consiste nella ripartizione dell'organico nazionale a livello regionale. La legge 448/2001 (art. 22, comma 2) ha così disciplinato questa fase: *Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca definisce, con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, i parametri per l'attuazione di quanto previsto nel comma 1 e provvede alla determinazione della consistenza complessiva degli organici del*

personale docente ed alla sua ripartizione su base regionale; come si è prima rilevato, allo stato attuale il D.I. non è stato adottato; difatti l'impugnata CM si basa soltanto su uno schema che non può avere alcuna efficacia giuridica che sia stata diramata una CM (n. 38/09) con la quale è stato trasmesso uno schema di DI, ma non risulta che detto D.I. sia stato emanato in via definitiva.

La terza e quarta fase prevedono, rispettivamente, l'ulteriore ripartizione a livello provinciale e la determinazione delle dotazioni organiche delle singole istituzioni scolastiche, a cura del Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale di ciascuna regione; difatti l'art. 22, comma 3, della legge 448/2001 stabilisce: *"Le dotazioni organiche di cui al comma 1 sono definite, nell'ambito di ciascuna regione, dal dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale, su proposta formulata dai dirigenti delle istituzioni scolastiche interessate, sentiti i competenti organi collegiali delle medesime istituzioni, nel limite dell'organico regionale assegnato con il decreto di cui al comma 2, assicurando una distribuzione degli insegnanti di sostegno all'handicap correlata alla effettiva presenza di alunni iscritti portatori di handicap nelle singole istituzioni scolastiche."*

I ricorrenti, non conoscono i suindicati atti del procedimento; pur tuttavia, allo stato delle proprie conoscenze, ritengono che le determinazioni degli organici non possono essere effettuate sulla base delle disposizioni della CM impugnata che si basa su uno schema di D.I. che allo stato, essendo non sottoscritto e privo di date e protocollo è giuridicamente inesistente; peraltro lo stesso schema è stato predisposto in mancanza del DPR applicativo della normativa di legge e quindi è assolutamente nullo.

Per illegittimità derivata sono pure illegittimi tutti gli atti impugnati.

5. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI COSTITUZIONALI E SEGNETAMENTE DEGLI ARTT. 3, 33 E 34 COST. ILLEGITTIMITA' DERIVATA.

L'art. 3, 2 comma della Costituzione afferma un principio cardine della democrazia del nostro ordinamento costituzionale: il principio di uguaglianza sostanziale: *"E' compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese"*.

L'illustre giurista ed anche membro dell'Assemblea Costituente, Piero Calamandrei, scriveva nel 1946 ("Il Ponte" n. 1, gennaio 1946 p. 3 – 14): *"Il problema della democrazia si pone dunque, prima di tutto come un problema di istruzione"* e precisava: *"E' perciò evidente che non si ha vera democrazia la dove l'accesso all'istruzione non è garantita in misura pari a tutti i cittadini: perchè, importando necessariamente la diversa cultura una diversa possibilità di partecipazione alla vita politica, il privilegio dell'istruzione si risolve necessariamente in privilegio politico"*.

In considerazione di tale funzione "costituzionale" della scuola (come affermava Calamandrei) la Costituzione agli artt. 33 e 34 afferma che *"la Repubblica ... "istituisce scuole per tutti gli ordini e gradi"* e che *"la scuola è aperta a tutti"* ed infine che *"l'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita"*.

La Costituzione prevede quindi in materia di istruzione scolastica un nucleo di norme precettive che impongono allo Stato l'obbligo di organizzare l'offerta di istruzione pubblica non solo in modo corrispondente alla domanda sociale, ma tale da poter effettivamente eliminare tutti quegli ostacoli di ordine economico e sociale che possono precludere il diritto di tutti ad un'istruzione uguale e qualificata.

L'istruzione scolastica non è quindi nel nostro ordinamento costituzionale un servizio pubblico a disposizione dell'utenza, ma è una funzione istituzionale volta a realizzare quell'uguaglianza sostanziale che è la precondizione della democrazia di un Paese.

La spesa statale per l'istruzione scolastica ha quindi un carattere assolutamente prioritario e non può condizionare l'offerta formativa statale; la spesa per la scuola statale deve essere, certamente razionale ed efficace, evitando ogni eventuale spreco, ma deve essere

comunque adeguata all'effettiva domanda sociale al fine di consentire a tutti l'acquisizione di un'istruzione qualificata. Razionalizzazione della spesa per la scuola significa quindi realizzare una scuola statale e qualificata per tutti.

L'art. 64 della L. n. 133/08 e l'art. 4 della L. n. 169/08 prevedono invece una riduzione della spesa per la scuola statale pari a circa otto miliardi nel triennio 2009/2011 senza alcuna giustificazione logica; si riduce il tempo scuola, si riducono drasticamente gli organici e si modifica l'organizzazione didattica al solo scopo di ridurre la spesa senza alcuna considerazione degli effetti negativi che ne possono derivare; si sono cioè adeguate l'offerta formativa e l'organizzazione didattica all'esigenza, decisa aprioristicamente, di ridurre di circa 8 miliardi la spesa per la scuola; difatti l'art. 64 della L. n. 133/08 quantifica l'importo della riduzione della spesa nel triennio, limitandosi ad indicare soltanto alcuni settori di intervento: aumento del rapporto docenti/studenti ed all'art. 4 del D.L. n. 137/08 l'introduzione del cd maestro unico demandando l'individuazione di tutti gli altri settori di intervento ai successivi provvedimenti regolamentari.

Il legislatore quindi non ha previsto una riduzione della spesa per eliminare determinate spese superflue, ma ha deciso a priori la riduzione nel triennio della spesa di circa 8 miliardi per esigenze di contenimento della spesa pubblica a prescindere dell'effettivo fabbisogno della scuola e quindi anche con una possibile contrazione dell'offerta formativa e soprattutto con un sacrificio della qualità di tale offerta.

Si deve inoltre rilevare che il settore del sistema scolastico individuato con l'impugnata CM (la scuola primaria) è quello più qualificato e più importante per la funzione determinante che la formazione primaria ha nel processo formativo.

Con l'art. 4 della L. n. 169/08 si prevede una trasformazione del modello didattico in vigore nella scuola primaria (il cd modulo di cui all'art. 121 del D.Lgs. n. 297/94) con il modello del cd insegnante unico; anche tale ripristino di un modello didattico, ormai superato, è stato disposto non sulla base di una valutazione adeguata degli aspetti didattici e pedagogici ritenuti più idonei, ma soltanto sulla base dell'esigenza di ridurre la spesa, senza alcuna considerazione sulla conseguente dequalificazione dell'attività didattica.

Come si è già prima rilevato, **il CNPI** che è l'organo che ha una specifica competenza di consulenza tecnica e professionale per il Ministro (art. 23 Dlvo n. 297/94) **con un voto unanime ha giudicato tali innovazioni lesive dell'efficacia didattica e della dignità formativa.**

La normativa di legge su cui si fonda l'impugnata CM è pertanto palesemente illegittima perchè, comportando pesanti ed ingiustificati tagli alla spesa per la scuola statale, comprime la funzione istituzionale dell'istruzione pubblica, così come strutturata dal combinato disposto degli artt. 3, 33 e 34; tale funzione per la sua rilevanza costituzionale non può difatti essere compressa con logiche finanziarie, ma deve essere garantita nel massimo delle potenzialità.

Per illegittimità derivata sono pure illegittimi tutti gli atti impugnati.

6. VIOLAZIONE DELL'ART. 64 DEL 25.6.2008 N. 112 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI NELLA LEGGE 6.8.2008 N. 133 E VIOLAZIONE DELL'ART. 97 COST. ILLEGITTIMITA' DERIVATA.

Come si è prima rilevato l'art. 64 ha previsto un procedimento complesso che presuppone anzitutto l'adozione di un Piano Programmatico di interventi; a tale fine il MIUR di concerto con il Ministero dell'Economia predispose detto Piano, **sentita** la Conferenza Unificata di cui all'art. 8 del D.Lgs. n. 281/97 **e previo parere** della Commissione Parlamentare; quindi l'iter previsto dal legislatore era il seguente:

- a) Definizione di uno schema di piano da sottoporre all'esame della Conferenza Unificata ed alle Commissioni parlamentari;
- b) parere della Conferenza Unificata ex art. 8 DL.gs n. 281/97;
- c) parere delle Commissioni parlamentari;
- d) adozione formale del piano programmatico.

Difatti, dopo avere sentito la Conferenza Unificata e dopo avere acquisito il previo parere delle Commissioni Parlamentari il MIUR di concerto con il Ministero dell'Economia avrebbe dovuto predisporre il piano.

Quindi è chiaro che il Piano Programmatico si sarebbe dovuto adottare dopo l'acquisizione dei pareri; del resto se il legislatore ha richiesto l'acquisizione di detti pareri, è logico che il Piano avrebbe dovuto anzitutto considerare detti pareri e che quindi doveva essere adottato successivamente a tali pareri.

E' pure evidente che per acquisire i pareri il MIUR avrebbe dovuto predisporre uno schema o una bozza di piano; e difatti ciò è stato fatto; sia la Conferenza Unificata che le Commissioni parlamentari hanno esaminato lo schema di piano ed hanno formulato il prescritto parere con numerose osservazioni.

I pareri erano senza dubbio consultivi e non vincolanti; quindi il MIUR non era tenuto ad uniformarsi a tali pareri, ma era tenuto ad esaminarli e ad emanare il Piano dopo averli esaminati.

Dagli atti che si conoscono allo stato attuale non risulta però che dopo l'acquisizione dei pareri sia stato adottato di concerto con il Ministero dell'Economia il Piano Programmatico; di conseguenza l'impugnata CM che anticipa i regolamenti è illegittima anche perchè il MIUR non ha mai adottato di concerto con il Ministero dell'Economia il Piano Programmatico degli interventi che è il necessario presupposto dei regolamenti.

Nè lo schema presentato alle Commissioni Parlamentari ed alla Conferenza Unificata può essere considerato il piano previsto dell'art. 64 citato, anche perchè il piano programmatico doveva essere adottato ovviamente dopo l'acquisizione dei pareri; peraltro detti pareri sono stati formulati con molte osservazioni; quindi il MIUR, pur non essendo vincolato ad uniformarsi, avrebbe dovuto prendere in esame anche tali osservazioni.

Per compiutezza di difesa si deve ipotizzare che per il MIUR lo schema di Piano presentato alle Commissioni Parlamentari ed alla Conferenza Unificata sia da considerarsi il Piano Programmatico previsto dall'art. 64 citato; in tale caso però è evidente che tale Piano è stato predisposto prima dell'acquisizione dei prescritti pareri e quindi senza tenerne conto; di conseguenza è palesemente illegittimo.

Si deve infine ipotizzare che il MIUR abbia ritenuto di adottare, dopo l'acquisizione dei prescritti pareri, lo schema già predisposto, senza fare alcuna modificazione; in tale caso però il Piano Programmatico, eventualmente adottato in tale modo, si deve ritenere pur sempre illegittimo perchè manca il concerto con il Ministero dell'Economia e comunque non è stato in alcun modo formalmente adottato; essendo un atto presupposto rispetto ai regolamenti era ovviamente necessaria la formale adozione del Piano con l'espresso riferimento ai pareri acquisiti.

Per illegittimità derivata sono pure illegittimi tutti gli atti impugnati.

7. VIOLAZIONE DELL'ART. 97 COST. ED ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA ILLOGICITA' ED INGIUSTIZIA. ILLEGITTIMITA' DERIVATA.

La stessa normativa è palesemente illegittima per manifesta irragionevolezza; difatti detta normativa si propone la razionalizzazione della spesa per l'istruzione e nello stesso tempo prevede interventi che, come ha affermato il CNPI (che è l'organo tecnico che meglio di ogni altro organo può valutare la coerenza e l'incidenza positiva o negativa degli interventi), inficiano l'efficacia didattica del sistema scolastico ed in particolare della scuola primaria riconosciuta anche a livello internazionale il settore dell'istruzione più efficace; non realizza quindi il fine dichiarato, ma il risultato opposto: la dequalificazione della scuola pubblica.

Detta normativa, come si è prima rilevato, è stata introdotta per effetto di due Decreti Legge, convertiti in legge con voto di fiducia e quindi senza un'adeguata discussione in Parlamento, ma soprattutto senza un'adeguata indagine da parte del Governo, Ministero e Parlamento sulla validità, sotto il profilo dell'efficacia didattica, delle innovazioni previste.

Il Consiglio Nazionale P.I., sentito con riferimento allo schema di regolamento applicativo per la scuola dell'infanzia e per il I ciclo, come si è prima rilevato, ha espresso un parere fortemente e totalmente negativo non solo sullo schema di regolamento, ma anche sulla normativa di legge che ne è il presupposto.

Non c'è dubbio pertanto che la normativa dell'art. 64 L. n. 137/08 e dell'art. 4 della L. n. 169/08 sia censurabile anche per manifesta illogicità e contraddittorietà tra le finalità che il legislatore si propone (la razionalizzazione della spesa dell'istruzione) e l'efficacia concreta di tali interventi che invece dequalificano il sistema scolastico e quindi per violazione dell'art. 97 Cost. con conseguente illegittimità dell'impugnata CM.

Per illegittimità derivata sono pure illegittimi tutti gli atti impugnati.

8. ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELL'ART. 64, 3° E 4° COMMA DEL D.L. 25.6.2008 N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI NELLA LEGGE 6.8.2008 N. 133 E DELL'ART. 4 DL 01/09/2008 N. 137, C.TO IN L. 30/10/2008, N. 169 PER VIOLAZIONE DELL'ART. 77 E 97 DELLA COSTITUZIONE. ILLEGITTIMITA' DERIVATA.

Il secondo comma dell'art. 77 della Costituzione testualmente recita "*Quando, in casi straordinari di necessità e d'urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni*".

Presupposto dell'esercizio del potere legislativo da parte del Governo a mezzo della decretazione d'urgenza è la sussistenza di una situazione oggettiva e straordinaria che renda necessaria ed urgente l'adozione di un decreto avente forza di legge; per la decretazione di urgenza da parte del Governo occorre quindi il concorso di tre necessarie condizioni:

- a) la straordinarietà della circostanza e cioè la non prevedibilità di essa;
- b) la necessità dell'intervento;
- c) l'urgenza.

Nel caso in esame l'art. 64 ha previsto una riduzione della spesa per la scuola per complessivi 8 miliardi nel triennio; tale intervento prevede un percorso articolato prima con un piano programmatico e dopo con l'adozione di uno o più regolamenti nell'arco di dodici mesi con un'indicazione generica dei relativi settori di intervento.

A parte le considerazioni, prima svolte sull'inopportunità di tale intervento, è fuor di dubbio che nel caso in esame le tre necessarie condizioni per la decretazione di urgenza non sussistevano. E' sufficiente rilevare che si tratta di interventi previsti nel giugno 2008, che ancora a tutt'oggi sono in corso di perfezionamento; quindi il ricorso alla decretazione di urgenza era privo di alcun fondamento ed è palesemente irragionevole, oltre che lesivo delle prerogative del Parlamento.

E' vero che entrambi i Decreti legge n.112/08 e 137/08 sono stati convertiti in legge, ma la conversione in legge per le sue stesse modalità procedurali, non può sanare l'uso arbitrario da parte del Governo di un potere che non aveva.

Sotto tale profilo la Corte Costituzionale con sentenza n. 128/2008 ha chiaramente evidenziato che "*Questa Corte, con recente pronuncia (sentenza n. 171 del 2007), nel dichiarare l'illegittimità costituzionale di un decreto-legge, convertito in legge con modificazioni, per difetto dei requisiti di cui all'art. 77, comma secondo, della Costituzione, ha affermato, richiamando una precedente decisione (sentenza n. 29 del 1995), che la preesistenza di una situazione di fatto comportante la necessità e l'urgenza di provvedere tramite l'utilizzazione di uno strumento eccezionale, quale il decreto-legge, costituisce un requisito di validità costituzionale dell'adozione del predetto atto, di modo che l'eventuale evidente mancanza di quel presupposto configura in primo luogo un vizio di illegittimità costituzionale del decreto-legge che risulti adottato al di fuori dell'ambito applicativo costituzionalmente previsto*". La sentenza prosegue nell'affermare che "*tale difetto di presupposti, «una volta intervenuta la conversione, si traduce in un vizio in procedendo*

della relativa legge» ed ha escluso, con ciò, l'eventuale efficacia sanante di quest'ultima, dal momento che «affermare che tale legge di conversione sana in ogni caso i vizi del decreto, significherebbe attribuire in concreto al legislatore ordinario il potere di alterare il riparto costituzionale delle competenze del Parlamento e del Governo quanto alla produzione delle fonti primarie».

Alla luce anche dell'orientamento ormai pacifico della giurisprudenza i due decreti legge sui quali si fondano gli impugnati atti sono illegittimi per violazione dell'art. 77 Cost. con conseguente illegittimità di tutti gli atti conseguenti.

Per illegittimità derivata sono pure illegittimi tutti gli atti impugnati.

9. VIOLAZIONE DELL'ART. 3, 33 E 34 COST. CONCERNENTE IL PRINCIPIO DELL'AUTOSUFFICIENZA DEL SISTEMA SCOLASTICO STATALE. ILLEGITTIMITA' DERIVATA.

La CM n. 4/09 **per la scuola dell'infanzia** prevede tra l'altro: *“l'offerta formativa per la scuola dell'infanzia è assicurata da Stato, Comuni e scuole paritarie”*; la CM muove dal presupposto che anche le scuole private paritarie concorrono all'offerta formativa statale e che quindi sia previsto, almeno per le scuole dell'infanzia, un sistema integrato tra scuole statali e scuole private paritarie; di conseguenza esclude a priori l'adeguamento dell'offerta della scuola dell'infanzia statale alla complessiva domanda sociale; la scuola dell'infanzia privata non sarà liberamente scelta, ma in talune realtà sarà l'unica offerta perchè non ci sarà una scuola statale per tutti.

Una tale ipotesi contrasta però in modo palese con l'art. 33 Cost. sotto tre profili:

- 1) il secondo comma dell'art. 33 impone alla Repubblica l'obbligo di istituire scuole statali per tutti gli ordini e gradi e quindi anche le scuole dell'infanzia; afferma cioè il principio dell'autosufficienza del sistema scolastico statale;
- 2) l'art. 34 afferma il principio secondo cui la scuola statale deve essere aperta a tutti e quindi l'offerta della scuola statale deve essere corrispondente alla domanda sociale.
- 3) Lo Stato deve garantire a tutti l'accesso alla scuola dell'infanzia statale al fine di garantire a tutti il diritto di accedere ad un insegnamento pluralista e non confessionale, e quindi alternativo all'insegnamento della scuola privata paritaria che può essere confessionale.

Si deve difatti rilevare che l'art. 33 Cost. al 4 comma, laddove prevede la parità scolastica stabilisce che *“la legge nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà ...”*, cioè deve garantire alle scuole private la libertà di scegliere di essere scuole cd di tendenza e quindi anche di orientamento confessionale.

Di conseguenza le scuole dell'infanzia private paritarie, potendo legittimamente prevedere un progetto educativo orientato in senso confessionale (di qualsiasi confessione), non sono tenute a garantire la libertà di insegnamento ed il pluralismo culturale; gli insegnanti difatti per contratto collettivo devono impegnarsi a realizzare *“l'indirizzo educativo in coerenza con i principi cui si ispira l'istituzione”* e la Corte Costituzionale in una nota sentenza (n. 195/1972) ha affermato che la libertà di istituire scuole di tendenza prevale sulla libertà di insegnamento, nel senso che gli insegnanti di una scuola privata devono concorrere alla realizzazione del progetto educativo della scuola, anche se di orientamento confessionale.

Scuole statali e scuole private paritarie non possono quindi garantire lo stesso insegnamento; la frequenza di una scuola statale o di una scuola privata non può essere determinata dalla carenza di scuole statali; la scelta di una scuola privata che può essere di tendenza, deve essere assolutamente libera.

Si deve inoltre rilevare che la frequenza della scuola dell'infanzia privata comporta l'onere di una retta e quindi comporta un'ulteriore discriminazione; non tutti difatti possono accedere anche per motivi economici alle scuole dell'infanzia private; di conseguenza, in mancanza di un'offerta pubblica corrispondente alla domanda sociale, molti bambini

sarebbero ingiustamente esclusi.

Le scuole private non possono quindi concorrere a formare l'offerta scolastica complessiva; tale offerta deve essere garantita, come afferma la Costituzione, dallo Stato e deve essere garantita a tutti al fine di evitare ogni possibile discriminazione tra gli alunni; tutti i bambini hanno difatti diritto di potere frequentare la scuola dell'infanzia statale che garantisce una formazione pluralista e non confessionale.

Il sistema integrato tra pubblico e privato, previsto dalla CM n. 4/09 oltre a contrastare con il principio dell'autosufficienza del sistema scolastico statale (art. 33 e 34 Cost.) comporterebbe una palese ed inammissibile discriminazione in quanto alcuni alunni, in violazione anche dell'art. 3 Cost., sarebbero ingiustamente esclusi dalle scuole statali e costretti a frequentare le scuole private che possono essere di orientamento confessionale.

Per illegittimità derivata sono pure illegittimi tutti gli atti impugnati.

10. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELL'AUTONOMIA SCOLASTICA DI CUI AGLI ARTT. 33, 1 COMMA E 117, 2 COMMA COST. E DELL'ART. 3 DPR N. 275/1999. ILLEGITTIMITA' DERIVATA.

Come si è già rilevato, l'art. 33 al primo comma afferma il principio della libertà di insegnamento che comporta l'autonomia del sistema scolastico statale; l'art. 33 della Costituzione coniuga quindi il principio generale della libertà di insegnamento (*"la scienza e l'arte sono libere e libero ne è l'insegnamento"*) con l'esigenza delle norme generali dell'istruzione (*"la Repubblica detta la norme generali dell'istruzione"*).

La giusta esigenza di un progetto culturale e didattico nazionale deve quindi nel nostro ordinamento conciliarsi con il principio democratico del pluralismo culturale e quindi della libertà di insegnamento (cioè didattica e metodologica).

La giusta istituzionalizzazione dell'istruzione scolastica non deve però comportare la statalizzazione della didattica e della cultura; è quindi necessario un giusto equilibrio tra le finalità generali dell'istruzione scolastica che lo Stato deve definire con le norme generali sull'istruzione ed i contenuti e metodi specifici che devono essere demandati al mondo della scuola.

La libertà di insegnamento esclude quindi la cd didattica e/o pedagogia di Stato che è la caratteristica dei regimi totalitari e che caratterizzava il regime fascista che con il Ministero della Cultura Popolare stabiliva gli indirizzi culturali e didattici della scuola del regime.

La libertà di insegnamento di ciascun insegnante nel nostro ordinamento costituzionale è vista quindi nell'ambito di un sistema nazionale in cui ciascun insegnante concorre con il proprio contributo a formare il progetto culturale nazionale; non quindi una libertà **da** un progetto nazionale, ma libertà **in** un progetto condiviso e partecipato.

Deve esserci una sintesi tra libertà di insegnamento e le norme generali sull'istruzione; a tale fine è però necessario che le norme nazionali che attengono alle scelte culturali, metodologiche, didattiche e pedagogiche non siano eterimposte, ma siano partecipate e condivise e soprattutto rispettose degli ambiti che, nel progetto unitario a livello nazionale, devono essere demandate all'autonomia scolastica.

A tale fine l'art. 117, 2 comma della Costituzione prevede espressamente che la legislazione statale e regionale in materia di istruzione devono salvaguardare l'autonomia delle istituzioni scolastiche; la Corte Costituzionale nella sentenza n. 13/2004 ha a tale proposito precisato *"è assorbente il rilievo che tale autonomia non può risolversi nella incondizionata libertà di autodeterminazione, ma esige soltanto che a tali istituzioni siano lasciati adeguati spazi di autonomia che le leggi statali e quelle regionali, nell'esercizio della potestà legislativa concorrente, non possono pregiudicare"*.

Sulla base dei suesposti principi è evidente che il legislatore nella definizione delle norme generali sull'istruzione e di un progetto culturale nazionale non può nè imporre modelli didattici rigidi nè, tanto meno, intervenire con provvedimenti restrittivi che vanificano i progetti definiti dalle istituzioni scolastiche.

A tale proposito si deve rilevare che l'art. 3 del DPR n. 275/99 (Regolamento sull'autonomia scolastica) stabilisce: *“(Piano dell'offerta formativa) 1. Ogni istituzione scolastica predispone, con la partecipazione di tutte le sue componenti, il Piano dell'offerta formativa. Il Piano è il documento fondamentale costitutivo dell'identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa ed organizzativa che le singole scuole adottano nell'ambito della loro autonomia. 2. Il Piano dell'offerta formativa è coerente con gli obiettivi generali ed educativi dei diversi tipi e indirizzi di studi determinati a livello nazionale a norma dell'articolo 8 e riflette le esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale, tenendo conto della programmazione territoriale dell'offerta formativa. Esso comprende e riconosce le diverse opzioni metodologiche, anche di gruppi minoritari, e valorizza le corrispondenti professionalità. 3. Il Piano dell'offerta formativa è elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi generali per le attività della scuola e delle scelte generali di gestione e di amministrazione definiti dal consiglio di circolo o di istituto, tenuto conto delle proposte e dei pareri formulati dagli organismi e dalle associazioni anche di fatto dei genitori e, per le scuole secondarie superiori, degli studenti. Il Piano è adottato dal consiglio di circolo o di istituto 4. Ai fini di cui al comma 2 il dirigente scolastico attiva i necessari rapporti con gli enti locali e con le diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti sul territorio. 5. Il Piano dell'offerta formativa è reso pubblico e consegnato agli alunni e alle famiglie all'atto dell'iscrizione.”*

La CM impugnata prevedendo i moduli orari, l'esclusione delle compresenze e l'organizzazione didattica ha, però, illegittimamente invaso la sfera riservata all'autonomia scolastica proponendo addirittura una pedagogia governativa che mal si addice ad una società democratica.

Peraltro, l'art. 3 del DPR 275/99 citato, prevede, all'ultimo comma che *“il POF (Piano dell'offerta formativa) è consegnato agli alunni e alle famiglie all'atto dell'iscrizione”*.

E' di tutta evidenza, quindi, che le iscrizioni debbano essere fatte sulla base dei modelli didattici adottati nel POF di ciascuna scuola sulla base della normativa vigente e non sulla base di una CM adottata, peraltro, sulla base di regolamenti ancora inesistenti.

Nè si può sostenere che l'art. 4 del DL n. 133/08, c.to in L. n. 169/08 ha introdotto per la scuola primaria un modello didattico nuovo rispetto a quello previsto in precedenza e che pertanto detta CM trova fondamento nella normativa di legge, pur in assenza del regolamento applicativo.

La normativa dell'art. 4 della citata legge per la sua genericità non è immediatamente applicativa senza un puntuale regolamento, che difatti lo stesso art. 4 prevede espressamente.

La CM si fonda su una normativa di legge generica e di dubbia legittimità costituzionale e di per sè inidonea ad abrogare la normativa precedente e pertanto allo stato è inapplicabile.

Non c'è dubbio pertanto che tale circolare sia illegittima per violazione del principio dell'autonomia scolastica e per violazione dell'art. 3 DPR n. 275/99.

Per illegittimità derivata sono pure illegittimi tutti gli atti impugnati.

11. VIOLAZIONE DELL'ART. 4 D.L. N. 133/08, C.TO IN L. 169/08 E DEL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA DI CUI ALL'ART. 3 COST. E DEL DIRITTO ALL'ISTRUZIONE DI CUI AGLI ARTT. 33 E 34. ILLEGITTIMITA' DERIVATA.

Con la CM n. 04/2009 il Ministro per la scuola primaria propone ai genitori quattro modelli didattici, stabilendo che successivamente i modelli didattici di ciascuna istituzione scolastica saranno definiti sulla base delle dotazioni organiche che saranno assegnate.

L'art. 4 del DL n. 133/08, c.to in L. 169/08 stabilisce però: *“Nei regolamenti si tiene **comunque** conto delle esigenze, correlate alla domanda delle famiglie, di una più ampia articolazione del tempo-scuola”*.

Di conseguenza la scelta del tempo scuola da parte delle famiglie non può essere

subordinata alla dotazione degli organici; al contrario le dotazioni degli organici devono essere correlate alle scelte della famiglia.

Peraltro la prospettata subordinazione delle scelte delle famiglie alla consistenza degli organici comporterebbe che in talune scuole le esigenze possono essere soddisfatte ed in altre invece possono non essere soddisfatte per effetto degli organici inadeguati con conseguente ingiusta discriminazione.

La CM è pertanto illegittima perchè stravolge la stessa norma dell'art. 4 e comunque viola il principio della parità di trattamento per quanto attiene il diritto all'istruzione.

Per illegittimità derivata sono pure illegittimi tutti gli atti impugnati.

12. ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELL'ART. 64, 3° E 4° COMMA DEL D.L. 25.6.2008 N. 112, C.TO IN L. 6.8.2008 N. 133 E DELL'ART. 4 DL N. 137/08 C.TO IN L. 169/08 PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 70 97 E 117 DELLA COSTITUZIONE. ILLEGITTIMITA' DERIVATA.

Il comma 4 dell'art. 64 del DL. 112/08 convertito nella legge 133/08, per l'attuazione del Piano programmatico e dell'art. 4 del DL n. 133/08 c.to in L. n. 169/08 saranno emanati regolamenti ex art. 17 comma 2 della L. 400/88 che possono avere contenuto modificativo delle disposizioni legislative vigenti (cd "delegificazione").

Tale previsione, tuttavia, viola i principi dell'ordinamento in materia di gerarchia delle fonti, nonché la stessa norma richiamata con l'art. 17, comma 2 della legge 23.8.1988 n. 400, sotto due profili:

a) violazione del principio della riserva di legge;

b) violazione del principio della predeterminazione per legge dei criteri generali.

a) Per quanto attiene alla violazione del principio della riserva di legge, lo stesso art. 17, comma 2 della L. n. 400/88, esclude la potestà regolamentare delegata per le materie per le quali è prevista una riserva di legge assoluta; tali potestà regolamentare sarebbe invece possibile per materie coperte da riserva relativa.

La Costituzione invero non prevede tale distinzione anche perchè per la verità non prevede nemmeno l'ipotesi di una delega del legislatore al potere regolamentare e cioè della cd "delegificazione"; la Costituzione difatti afferma il rigoroso principio della gerarchia delle fonti secondo cui gli atti del Governo che hanno forza di legge e che quindi possono modificare e/o abrogare una precedente legge sono: i decreti legge ed i decreti legislativi.

Ciò premesso, e dando ormai per acquisito nel nostro ordinamento, il regolamento delegato con efficacia abrogativa delle disposizioni di legge, tale principio deve essere osservato in modo scrupoloso in modo da evitare un pericoloso svuotamento del ruolo del Parlamento.

Si è già rilevato che l'istruzione scolastica nel nostro ordinamento costituzionale per il ruolo che deve svolgere (creare condizioni di uguaglianza e garantire a tutti una piena cittadinanza) è una funzione essenziale dello Stato e non uno dei tanti servizi pubblici.

Nello stesso tempo l'istruzione statale in uno Stato democratico non può essere, a differenza dell'istruzione degli Stati totalitari, espressione della maggioranza al potere; difatti l'art. 33 al primo comma afferma il principio fondamentale della libertà di insegnamento e quindi del pluralismo culturale.

Come si è già prima precisato, la libertà di insegnamento deve coniugarsi con un progetto culturale, didattico e pedagogico nazionale; in questo senso la Costituzione all'art. 33, 2 comma ha affermato "la Repubblica detta le norme generali sull'istruzione" nel senso che le norme generali sull'istruzione non possono essere espressione di una maggioranza governativa, ma devono essere espressione di un percorso condiviso e partecipato che deve avere la sua più alta ed ampia sintesi nel Parlamento e quindi nella legge.

L'attribuzione delle norme generali sull'istruzione alla potestà legislativa del Parlamento è peraltro confermata nell'art. 117 lett. 2 della Costituzione che riserva espressamente allo Stato tale potestà legislativa.

Si deve infine rilevare che la necessità che le norme generali sull'istruzione siano

espressione di una larga maggioranza parlamentare trova anche il suo fondamento nell'esigenza di dare una stabilità alle linee fondamentali dell'ordinamento scolastico.

Tale esigenza per la verità richiederebbe addirittura un procedimento legislativo aggravato o comunque una maggioranza qualificata per impedire o comunque limitare che ogni maggioranza parlamentare possa imporre un proprio progetto culturale con grave disagio per il mondo della scuola e soprattutto per l'efficacia del sistema scolastico.

Da quanto sommariamente esposto non può esserci dubbio che le norme generali sull'istruzione scolastica rientrino nella riserva assoluta di legge.

Nel caso in questione invece non solo con gli art. 64 D.L. n. 112/06 c.to in L. n. 133/08 e con l'art. 4 DL n. 137/08 c.to in L. 169/08 si è delegato al potere regolamentare del Governo "la revisione dell'attuale assetto ordinamentale, organizzativo e didattico del sistema scolastico", ma tale delega è stata addirittura disposta con decreto legge (sia pure convertito successivamente in legge, ma con voto di fiducia); **il Governo cioè ha delegato se stesso ad emanare regolamenti con efficacia modificatrice delle norme di legge vigenti.**

E' evidente pertanto che le citate norme di legge che hanno conferito al potere regolamentare del Governo tale delega siano lesive dei principi costituzionali concernenti la funzione legislativa e segnatamente dell'art. 33, 70, 97 e 117, 2 comma della Costituzione.

Le citate disposizioni del DL n. 112/08 c.to in L. 133/08 e DL n. 137/08 c.to in L. 169/08 sono pure censurabili per violazione delle suindicate norme costituzionali sotto altri profili perchè il legislatore delegante non solo è lo stesso delegato (!), ma soprattutto perchè ha conferito una delega in bianco.

La norma dell'art. 17, comma 2 della L. 23/08/1988 n. 400 difatti prevede che nel conferimento della delega il legislatore debba determinare "le norme generali regolatrici della materia"; l'art. 64 del DL n. 112/08, c.to in L. 133/08 ha conferito invece una delega ampia per la "revisione dell'attuale assetto ordinamentale, organizzativo e didattico del sistema scolastico" limitandosi ad indicare soltanto alcuni "titoli"; **non esiste quindi la necessaria determinazione delle norme generali.**

La delega è stata conferita pertanto, con evidente illogicità, in palese violazione della stessa norma invocata.

Le stesse considerazioni valgono anche per l'art. 4 del D.L. n. 137/08 c.to in L. N. 169/08 che, dopo avere reintrodotto il cd "insegnante unico" rinvia ai regolamenti per la definizione del tempo scuola senza alcun criterio generale.

L'impugnata CM è pertanto palesemente illegittima per illegittimità derivata.

Per illegittimità derivata sono pure illegittimi tutti gli atti impugnati.

13. ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELL'ART. 64, 3° COMMA DEL D.L. 25.6.2008 N. 112, C.TO IN L. N. 133/08, IN RELAZIONE ALL'ART. 117, 3° E 6° COMMA, COST. ILLEGITTIMITA' DERIVATA.

La normativa dell'art. 64 L. n. 112/08, c.to in L. n. 133/08 è anche censurabile per violazione dell'art. 117, 6° comma, della Costituzione.

La norma costituzionale citata, prevede che la potestà regolamentare spetta allo Stato solo ed esclusivamente nelle materie di legislazione esclusiva e che in materia di legislazione concorrente tale potestà spetta esclusivamente alla Regione.

Orbene, come si è già rilevato il Piano programmatico non è stato adottato, ma lo schema adottato in funzione del successivo regolamento si deve ritenere illegittimo dal momento che la norma costituzionale di cui all'art. 117, 6° comma, esclude che nelle materie di legislazione concorrente lo Stato abbia potere regolamentare.

Come è noto, infatti, a seguito della riforma del Titolo V della Costituzione la materia dell'istruzione forma oggetto di potestà concorrente (art. 117, terzo comma Cost.) ed allo Stato è rimessa la sola competenza esclusiva in materia di "norme generali sull'istruzione" (art. 117, secondo comma, lettera n).

Conseguentemente, in materia di organizzazione scolastica, lo Stato, ai sensi dell'art. 117, III co. ultimo periodo, può limitarsi a dettare i principi fondamentali, ma non può adottare norme di dettaglio sulla organizzazione scolastica e sulla distribuzione interna del personale scolastico, la cui disciplina è di competenza esclusiva delle Regioni.

La Corte Costituzionale, infatti, ha recentemente affermato che: *“una volta attribuita l'istruzione alla competenza concorrente, il riparto imposto dall'art. 117 postula che, in tema di programmazione scolastica e di gestione amministrativa del relativo servizio, compito dello Stato sia solo quello di fissare principi. E la distribuzione del personale tra le istituzioni scolastiche, certamente non è materia di norme generali sulla istruzione, riservate alla competenza esclusiva dello Stato, in quanto strettamente connessa alla programmazione della rete scolastica, tuttora di competenza regionale”* (tra le altre: Corte Cost. 13.1.2004 n. 13).

Lo schema del piano programmatico e l'impugnata CM che anticipa il regolamento attuativo il Ministro hanno però dettato disposizioni dettagliate sull'organizzazione didattica invadendo oltre che l'autonomia scolastica, le potestà legislative e regolamentari delle Regioni.

Per illegittimità derivata sono pure illegittimi tutti gli atti impugnati.

DOMANDA DI SOSPENSIONE

Il fumus boni juris è evidente; pure evidente è il danno grave ed irreparabile. La CM impugnata è destinata a tutti gli Uffici Scolastici Regionali che, sulla base delle istruzioni in essa contenute e sulla base dello schema di DI devono adottare i successivi provvedimenti.

Come già rilevato, però, la CM è illegittima in quanto adottata sulla base di atti non ancora definiti e, pertanto, non produttivi di effetti.

Gli Uffici Scolastici Regionali stanno già predisponendo tutti gli atti conseguenti al DI che è stato inviato in veste di schema e che come tale ovviamente, è illegittimo.

L'applicazione della CM n. 38/09, pertanto, è foriera di gravissimi danni in quanto gli uffici scolastici periferici a loro volta provvederanno ad adottare atti conseguenti senza che quelli presupposti siano stati formalmente adottati.

P.Q.M.

Si insiste per l'accoglimento del ricorso con conseguente annullamento degli impugnati atti ed ogni conseguenziale effetto di legge, previa declaratoria di nullità dello schema di D.I. e previo ove occorra, la remissione degli atti alla Corte Costituzionale per illegittimità costituzionale dell'art. 64 del DL 25.06.2008 n. 112 convertito, con modificazioni, nella L. 06.08.2008 n. 133 e dell'art. 4 del DL 1.09.2008 n. 137 convertito, con modificazioni, nella L. 30.10.2008 n. 169 per violazione degli art. 33, 76, 97 e 117 della Costituzione.

Con vittoria di spese di giudizio.

Ai fini e per gli effetti degli articoli 133, comma 3, e 134, comma 3, c.p.c., il sottoscritto difensore dichiara di voler ricevere eventuali comunicazioni al seguente indirizzo di posta elettronica: lucamarchi@inwind.it

Roma, 13/05/2009

Avv. Corrado Mauceri, Avv. Sofia Cavini, Avv. Marianna Gorpia,

Avv. Luca Marchi, Avv. Francesca Scatolini, Avv. Angela Nozzi,

Avv. Chiara Lombardo, Avv. Paolo Solimeno, Avv. Flora Di Giorgio

Avv. Roberto Passini, Avv. Andrea Frosali, Avv. Patrizia Dal Monte

Avv. Lucio Seconnino, Avv. Gabriella Zampieri, Avv. Domenico Fata

Avv. Gabriele Dalle Luche, Avv. Daniele Giannini, Avv. I. Tiribilli

Avv. A. Corallo, Avv. G. Raffaelli, Avv. C. Bolelli,

Avv. Fausto Buccellato

c:\arch.mauceri\ricorsi\tar\busia sebastiano+altri motivi aggiunti.doc

A richiesta come in atti, io sott. Aiut. Uff. Giud. dell'Ufficio Unico Corte Appello di Roma, ho notificato copia conforme del presente atto al **MINISTERO DELLA ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**, nella persona del Ministro pro-tempore in carica, domiciliato per legge presso la Avvocatura Generale dello Stato in Roma Via dei Portoghesi n. 12, nel suindicato domicilio, ivi consegnandola a mani

A richiesta come in atti, io sott. Aiut. Uff. Giud. dell'Ufficio Unico Corte Appello di Roma, ho notificato copia conforme del presente atto al **MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZIE**, nella persona del Ministro pro-tempore in carica, domiciliato per legge presso la Avvocatura Generale dello Stato in Roma Via dei Portoghesi n. 12, nel suindicato domicilio, ivi consegnandola a mani

A richiesta come in atti, io sott. Aiut. Uff. Giud. dell'Ufficio Unico Corte Appello di Roma, ho notificato copia conforme del presente atto al **CONSIGLIO DEI MINISTRI**, nella persona del Presidente pro-tempore in carica, domiciliato per legge presso la Avvocatura Generale dello Stato in Roma Via dei Portoghesi n. 12, nel suindicato domicilio, ivi consegnandola a mani